

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 14 del 31 marzo 2017

**Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sospensione del riconoscimento dell'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via S. Pertini n. 5 Papozze (RO), con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.**

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si sospende il riconoscimento rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 48 del 7/6/2016, all'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. di Rovigo, aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Nota dell'Azienda Ulss n. 5 "Polesana" Direzione Sanitaria

- Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Adria (RO) prot. n. 28288 del 30/03/2017 (ns. prot. n. 129104 del 30/03/2017).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 48 del 07/06/2016, con cui veniva rilasciato il riconoscimento all'impianto della ditta STEMAR S.R.L. P. I.V.A. n. 02327920746 con sede legale ed operativa site in Via S. Pertini n. 5 - Papozze (RO), quale impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f), del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP4025UFERT2 e ABP4025UFERT3;

VISTA la nota prot. n. 28288 del 30/03/2017 (ns. prot. n. 129104 del 30/03/2017) con cui l'Azienda Ulss n. 5 "Polesana" Direzione Sanitaria - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Adria (RO) chiede la "*sospensione temporanea del riconoscimento dello stabilimento, (...), fino al ripristino della sussistenza dei requisiti minimi previsti da normativa vigente*" in quanto "*il componente aggiuntivo riscontrato presso lo stabilimento differisce per natura a quanto dichiarato nel manuale di autocontrollo aziendale e viene utilizzato in modo difforme da quanto previsto da normativa cogente (Reg. CE 1069/2009 e Reg. UE 142/2011)*";

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato

dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell'impianto della ditta STEMAR S.R.L. P. I.V.A. n. 02327920746 con sede legale ed operativa site in Via S. Pertini n. 5 - Papozze (RO), quale impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f), del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare n. 48 del 07/06/2016;
2. di procedere, contestualmente, alla sospensione dei numeri di riconoscimento ABP4025UFERT2 e ABP4025UFERT3, attribuiti al succitato impianto, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
3. di revocare la sospensione solo previa verifica, mediante sopralluogo, da parte dell'Azienda Ulss competente per territorio, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese